

Delibera n. **234** del Consiglio di amministrazione del **29/09/2017**

pag. 1/4

<b>OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie – Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i</b>			
N. o.d.g.: <b>03/03</b>	Rep. n. <b>234/2017</b>	Prot. n. <b>160477/2017</b>	UOR: <b>DLCF - CENTRI CONSORZI FONDAZIONI</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
prof. Angelo Oreste Andrisano	X								
prof.ssa Elena Bassoli	X								
dott. Ilario Benetti	X								
prof. Stefano Cascinu				X					
dott. Carlo Cavalli				X					
dott. Stefano Landi				X					
sig. Felice Moretti	X								
dott.ssa Giovanna Perfetto	X								
prof. Roberto Ravazzoni				X					
prof.ssa Bianca Rimini	X								

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2015 era stato approvato il Piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute dall'Università ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L.190/2014, c.d. "Legge di stabilità per il 2015", a cui aveva fatto seguito la relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2015, approvata nella seduta del 23.3.2016.

Entrambi i documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il Rettore ricorda inoltre che nel mese di settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lg.175/2016 ovvero il c.d. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente lo scopo di dare una disciplina organica all'ambito delle partecipazioni detenute dagli Enti pubblici. Il citato decreto, d'ora innanzi denominato per brevità "testo unico", ha posto, sia in capo agli Enti pubblici che alla Società da questi partecipate, una serie di adempimenti, di ordine sia formale che sostanziale nonché una serie di scadenze entro cui provvedere.

In particolare, l'art. 24 del Testo Unico stabilisce l'obbligo di procedere ad una ricognizione (ovvero ad una revisione straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della norma da effettuarsi entro sei mesi dalla stessa data.

In fase di attuazione del medesimo decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in data 9 giugno 2017, il decreto legislativo n. 100 del 16.06.2017 contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

Tale intervento correttivo si è reso necessario a seguito e in applicazione della sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni contenute nella legge di attuazione (L. n. 124 del 2015), ed in particolare nella parte in cui stabilisce che i decreti le-

gislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa.

A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto “correttivo”, pubblicato in G.U n. 147 del 26.06.2017, il termine per procedere alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, originariamente previsto al 23 marzo 2017, è stato prorogato al 30.09.2017 e deve riguardare tutte le partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni alla data in vigore del T.U, ovvero alla data del 23.09.2016.

Lo scopo di tale ricognizione è quello di individuare le partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, comma 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2 del medesimo decreto.

Per le amministrazioni individuate dall’art. 1 comma 611 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come nel caso nel nostro Ateneo, il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo 1.

Il Rettore ricorda inoltre che proprio al fine di effettuare la ricognizione sopra illustrata, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.02.2017, erano stati nominati due referenti, Prof. Roberto Ravazzoni e il Dott. Ilario Benetti, da affiancare all’Ufficio preposto alla gestione delle partecipazioni.

Il Rettore, prima di procedere alla ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Università, rende noto che con nota prot. n. 49088 del 17.05.2017, la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, ha inoltrato una relazione contenente una serie di rilievi concernenti il piano di razionalizzazione presentato lo scorso anno dal nostro Ateneo, di seguito sintetizzati :

- a) REInnova scarl: la Corte ha evidenziato che il risultato pesantemente negativo conseguito da Reinnova scarl nell’esercizio 2015, comporta la necessità da parte dell’Ateneo di monitorare la propria partecipazione e di verificare l’indispensabilità dello strumento societario al perseguimento del fine istituzionale alla luce di una valutazione di economicità rispetto ad altre opzioni.
- b) Holostem srl: considerati gli importanti risultati negativi conseguiti negli ultimi esercizi, la Corte invita l’Ateneo ad effettuare un’analisi approfondita sulle ragioni che hanno determinato tali perdite e sulle possibili azioni di risanamento da adottare.
- c) Consorzi universitari partecipati dall’Ateneo : relativamente ai numerosi consorzi universitari partecipati dall’Ateneo e non inclusi nel piano di razionalizzazione del 2015, la Corte ha rilevato come, ai fini ricognitivi sia necessario estendere l’accertamento anche ai questi al fine di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie .
- d) Partecipazione spin off: la Corte sottolinea la necessità di includere nel piano di razionalizzazione da predisporre ai sensi dell’art. 20, comma 1, una valutazione in merito all’opportunità di mantenimento di ogni spin off;
- e) ForModena: A seguito della procedura di dismissione della quota detenuta dall’Ateneo in Formodena, la Corte ha evidenziato che il procedimento di liquidazione della quota debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prevista ricognizione straordinaria, così come previsto dall’art. 24 del Testo Unico n. 175/2016.
- f) partecipazioni indirette: la Corte rileva che l’Ateneo nel Piano presentato non ha dato atto delle partecipazioni indirette detenute;
- g) costi di funzionamento: la Corte rileva che l’Ateneo nel Piano non ha dato conto dell’adozione di misure per il contenimento dei costi, mancando, peraltro l’esposizione dei costi di funzionamento dei soggetti societari partecipati che è invece elemento imprescindibile per l’individuazione e la valutazione degli interventi diretti alla relativa riduzione, quantomeno nell’ipotesi di partecipazioni rilevanti.

## Delibera n. **234** del Consiglio di amministrazione del **29/09/2017**

pag. 3/4

Il Rettore illustra sinteticamente i criteri indicati dal Testo Unico, anche a seguito delle modifiche apportate con il decreto correttivo 100/2017, al fine di attuare la ricognizione e la conseguente eventuale razionalizzazione delle partecipazioni detenute:

Il nuovo testo in materia di società a partecipazione pubblica, all'art. 4, comma 1, dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

In deroga a detta disposizione, l'art. 4, comma 2, prevede il mantenimento o costituzione di società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, ovvero per :

- 1) la produzione di un servizio di interesse generale;
- 2) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica;
- 4) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle proprie funzioni;
- 5) servizi di committenza;
- 6) valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse;

Inoltre, a norma dell'art. 24, comma 1 del Testo Unico, le amministrazioni sono tenute, sia in sede di revisione straordinaria e di revisione annuale, non solo ad individuare le partecipazioni detenute in società che non rientrano in alcune delle categorie sopra elencate, ma anche se le suddette partecipazioni soddisfano i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017.

Devono, dunque, essere individuate – ed eventualmente, alienate - le partecipazioni in società :

- 1) che risultano prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ( art. 20, comma 2 lett.b);
- 2) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ( art. 20 comma 2, lett. c);
- 3) che abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila per il triennio 2017-2019 ( art. 20 comma 2, lett. d);
- 4) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti solo nel caso in cui si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale
- 5) partecipazioni nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento ( art. 20 comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 ( art. 20, comma 2 lett. g);

Per quanto attiene nello specifico le amministrazioni universitarie, l'art. 4 comma 8 del T.U, prevede la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari nonché società con caratteristiche analoghe a quelli di ricerca. A seguito delle modifiche apportate dal decreto correttivo 100/2017, tali società saranno sottoposte alla revisione periodica di cui all'art. 20 decorsi 5 anni dalla loro costituzione ma devono comunque essere inserite nella revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U in quanto non è prevista una espressa esenzione da tale adempimento.

A tal proposito, il Rettore rende noto che la Direzione Affari Istituzionali, con nota trasmessa via pec in data 1 agosto u.s, richiedeva al MEF chiarimenti in merito all'esenzione per gli spin – off e le start-up dagli obblighi di revisione straordinaria, nonché l'inclusione o meno dei consorzi universitari dall'ambito di applicazione del T.U in materia di società a partecipazione pubblica.

Con riferimento ai quesiti sopra menzionati, il Ministero con nota pec prot. DT69187, osservava che per quanto attiene le società spin-off , l'esenzione dalla revisione straordinaria è subordinata solo nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero qualora dall'analisi della società spin off si accerti che la società non soddisfa i requisiti indicati nel suddetto articolo . Poiché gli spin off sono ricompresi nell'art. 4 che costituisce uno dei casi di esenzione dalla razionalizzazione a condizione che non siano superati i 5 anni di attività, si procede secondo quanto indicato dal Ministero.

Quanto invece attiene al secondo quesito, il MEF osserva che l'ambito oggettivo di applicazione del T.U è costituito solo dalla partecipazioni societarie detenute dalla pubbliche Amministrazione; poiché i Consorzi universitari non sono costituiti in forma societaria non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in esame.

Il Rettore, tutto ciò premesso, tenendo conto, tuttavia, delle indicazioni e delle richieste formulate dalla Corte dei Conti nonché dell'inquadramento giuridico e dei criteri indicati dall'art 4 e dall'art. 20 del citato Testo Unico 175/2016, così come modificato dal Decreto legislativo 100/2017, illustra al Consiglio di Amministrazione la relazione predisposta dal gruppo di lavoro, contenente la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Università, in funzione di revisione straordinaria e le proposte di razionalizzazione. Detta relazione viene allegata :

**ALLEGATO N. COMPOSTO DA N. 23 PAGINE.**

Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di pronunciarsi in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Università ed in particolare di esprimersi in ordine alle indicazioni delle eventuali dimissioni di quote societarie nella stessa indicate.

Il Consiglio di Amministrazione fa proprio il lavoro svolto dal gruppo di lavoro e approva le proposte di dimissioni indicate.